

Verso la Mediazione Penale

Abstract

Il presente lavoro cerca di presentare lo stato dell'arte in Italia, della Mediazione Penale. Si cerca qui di presentare le esperienze ed i numeri attualmente esistenti, ma anche e soprattutto individuare alcune questioni aperte per continuare a discutere sulle prospettive di applicazione concreta e di diffusione della mediazione penale, in un futuro immediato in Italia. Si cerca anche di mettere in evidenza la possibilità di un intervento di mediatori in ambiti propri della giustizia penale e della negoziazione delle controversie. Ma come sempre, la mediazione mostra la sua complessità ed il suo potere trasformativi nei confronti della società stessa.

La Mediazione Penale, almeno stante alla sperimentazione finora avvenuta in Italia, è caratterizzata dall'incontro tra la vittima del reato e l'autore di quel reato, in uno spazio circoscritto dalla presenza di uno o più mediatori e dalla prescrizione del Sistema Giustizia che ne sancisce l'autorizzazione e di fatto trasforma un incontro significativo in un istituto della Giustizia stessa, quindi appartenente alla Comunità.

Fin da questa definizione è evidente la complessità di questo incontro e le molte insidie che ad esso sono sottese:

- siamo infatti all'interno di un contesto coatto, seppure accolto volontariamente dal reo e dalla vittima;
- accade in un approccio che vede al centro dell'intervento stesso la significatività per la vittima seppure il tutto avvenga all'interno di un Sistema Giustizia incentrato sulla pena e sulla funzione rieducativa della stessa nei confronti del reo;
- è un contratto tra due parti alla presenza di un terzo "equidistante"; sebbene ci sia la prescrizione della Giustizia e ne consegua un rapporto ad essa;
- appartiene alle finalità della Comunità territoriale, seppure ristretta nelle stanze del Tribunale per i Minorenni (e seppure non ci sia di pari passo nessun coinvolgimento culturale e/o politico verso la Comunità stessa sulla funzione della mediazione; in fondo non esiste neanche nessuna legge che ne sancisca l'esistenza)

E' quindi evidente la necessità di una riflessione che possa coinvolgere vari settori della società e non solo gli addetti ai lavori, e in secondo luogo la necessità di cominciare a confrontarsi anche sulle modalità e alle tecniche (se esistono) utilizzate.

Riflessioni su alcuni dati

La prima riflessione da fare riguarda una casistica che finalmente è stata presentata¹ : il Ministero di Grazia e Giustizia raccogliendo i dati riferiti ad un anno di sperimentazione, presso i centri di Giustizia Minorili italiani all'interno dei quali erano nate le esperienze pilota sulla mediazione penale (Torino, Milano, Trento, Bari, Bolzano, Roma, Foggia, Catanzaro, Cagliari) sottolineava che erano 321 casi, affrontati con la Mediazione Penale, in cui erano coinvolte come parti lese, sia persone fisiche che istituzioni; di questi 321 casi:
il 40 % erano reati per lesioni o danneggiamenti;
66% reati contro la persona;

¹ Presentata alla giornata di studio, "La Giustizia riparativa e la Mediazione Penale Minorile" - 29 Marzo 2004 – Sala degli Affreschi Consiglio Regionale - Firenze - da Francesco di Ciò dell'Istituto di Ricerca Sociale di Milano – Associazione Dike

44% reati contro il patrimonio.

Questi 321 mediazioni sono il frutto del consenso dato dalle parti coinvolte, che rispetto a quelli interpellati sono stati il 73% tra gli autori di reato, il 64% tra le vittime.

Comprendiamo subito che non tutti gli autori di reato sono interessati a fare una Mediazione Penale; da questo punto di vista è comprensibile che se, il reo si rifiuta, seppure esso sia in una situazione in cui è difficile rifiutare quanto proposto dall'istituzione che ti controlla, vuol dire che tale intervento non è vissuto in maniera per niente leggero né facile da parte dell'autore del reato.

E' intuibile, infatti, l'impatto emotivo che tale intervento ha sul reo e sulla necessità della revisione della sua azione di fronte a chi l'atto l'ha subito e ne ha riportato un danno.

La mediazione penale, proprio per la necessaria rielaborazione della propria responsabilità, non in astratto, ma di fronte alla vittima, ha un enorme potenziale educativo, e va in direzione opposta rispetto alle leggi vigenti nel contesto in cui il reato si sviluppa, l'orgoglio e la forza come codici interpretativi delle relazioni con l'altro². Ne consegue però che non è l'incontro in sé a risultare pedagogico, ma la preparazione dell'incontro, e quindi, tecnicamente la necessità di incontri precedenti, di carattere individuale e uno spazio tempo idoneo per fare questo lavoro.

Un'altra riflessione ci è offerta dal fatto che un numero ancor minore di vittime ha accettato di incontrare l'autore di reato.

Questo dato ci obbliga a rapportarci empaticamente con chi dovrebbe trovarsi di fronte alla persona che l'ha danneggiato, e ci costringe a prendere atto di tutta la delicatezza della situazione, dove la vittima rischia (questo è il vissuto che ostacola l'accettazione della mediazione penale) di subire un nuovo attacco, un nuovo danno; la vittima ha paura di non essere difesa, ha paura di essere di nuovo usata, (questa volta per "riabilitare" il cattivo che sembra sia protetto dall'istituzione), di essere cioè gettata ed esposta agli occhi del reo. In questo senso il suo timore è quello di essere di nuovo invasa dalla sensazione di sopraffazione, a volte dalla paura, più spesso dal timore di non sapere affrontare l'ambivalenza tra il perdonare ed il punire, che va direttamente ad incidere sull'immagine che la vittima ha di sé e del suo contesto di vita. (Non sappiamo infatti come possa essere vissuto il reato da parte del suo contesto e quindi come potrebbe essere valutata la sua disponibilità non solo ad incontrare ma anche a mediare con il reo). Questa riflessione permette di considerare la grande valenza di sostegno e di recupero nei confronti della vittima, che trova in questo modo uno spazio e delle persone pronte ad accogliere la sua paura, la sua disperazione, la sua vergogna anche, che finora, nell'attuale contesto giuridico e sociale, non può che affrontare da sola. Tecnicamente implica un lavoro individuale precedente anche con la vittima. Più in generale, impone un'ottica diversa rispetto al reato, un'ottica che richiede la partecipazione di una comunità che si interessa alla vittima, alla riparazione del danno più che alla punizione del reo.

Ma allo stesso tempo, il 64% (che sono le persone che hanno accettato di fare una mediazione penale ed incontrare il reo), rappresenta un numero davvero considerevole. In fondo siamo ben oltre la metà delle persone interpellate.

Questo apre la strada alla constatazione che la vittima richiede di essere protagonista del processo che lo riguarda, sente la necessità di far parte e non quella di mero accusatore. In un certo senso sente la necessità di fare qualcosa per superare il blocco da cui sente di essere intrappolata dal giorno in cui ha subito il reato.

L'accettazione da parte di più della metà delle vittime è la prova inconfutabile di questa esigenza di "partecipazione" propria delle persone che hanno subito e che si sentono segnate da questo evento (per piccolo che possa esser stato). Affrontare il "mostro" per comprendere se davvero è un mostro e se può essere affrontato non come qualcosa di esterno da noi e quindi temibile perché sconosciuto oppure se, affrontabile, qualcosa di conoscibile, comprensibile, che si può contenere all'interno e lo si può pensare: quindi meno pericoloso ed angosciante.

² si veda G.Francini "La mediazione penale nei contesti istituzionali privativi della libertà personale" in R.Frison (a cura di) Mediazione Penale Sistemica – Teoria e Prassi – Edizioni Sapere, Padova, 2003 pp. 181-224

Il rischio insito in questa esigenza è che la mediazione penale possa trasformarsi in un nuovo momento di contrapposizione, (come faceva notare Gianfranco Casciano , già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze), tra vittima e reo tra società e colpevole, al di là degli obiettivi di riabilitazione, di protezione stessa che sono insiti nella legislazione sulla giustizia minorile. In un certo senso la mediazione, ponendo al centro la vittima, potrebbe riportare, almeno nei vissuti, alla Giustizia diretta gestita dalla vittima, una specie di moderno occhio per occhio e non ad un ambito riabilitativo e maturativo.

Ne consegue allora che, tecnicamente, la Mediazione Penale non può essere una semplice attività negoziale in cui si decidono la conciliazione e la restituzione del danno. Addirittura acquista senso solo al di là della negoziazione, potremmo dire nella potenza dell'incontro.

Sono consapevole scrivendo, che questa concezione non può non risentire della visione della Morineau³ (che è stata la formatrice di quasi tutti i Centri di Giustizia Minorile coinvolti nel progetto sperimentale del Ministero) ma sarebbe riduttivo ritenere che sia sufficiente l'incontro per arrivare a quella *crisi* e successiva *catarsi* necessarie perché il senso emerga e si sviluppi. Personalmente ritengo invece, che siano necessari degli strumenti tipicamente sistemico-relazionali per affrontare la delicatezza dell'emotività coinvolta e dei risvolti esistenziali per le due parti, al di là della *catarsi* dell'incontro⁴ in sé.

Se, prendendo atto dei dati riportati, consideriamo la mediazione penale come intervento che:

- a) ha rilevanza riabilitativa per l'autore di reato;
- b) ha rilevanza maturativa (di superamento della stasi), per la vittima;
- c) e al contempo la pericolosità di un ritorno alla Giustizia Diretta da parte della Vittima,
- d) la difficoltà esistenziale di tale incontro;
- e) la pericolosità per entrambi di un'esperienza che viceversa aggravi la loro situazione psicologica,

allora sarà necessario predisporre una metodologia ed un setting che renda possibile il raggiungimento delle valenze positive ed il controllo di quelle negative :

- 1) colloqui individuali con le parti separatamente, in maniera da cogliere la loro disponibilità ma anche i loro vissuti , perché possano essere aiutati a definirsi nell'incontro e possano essere supportati nelle difficoltà specifiche per quell'incontro;
- 2) mantenere l'incontro su un livello di reciproca conoscenza , dove sia ben definito il rispetto tra di loro, i tempi per l'ascolto e contenute le aspettative;
- 3) il cambiamento dell'agire del mediatore, nel passare dalla fase dell'ascolto alla fase della negoziazione, (fase che appunto risulta finale), dove a quel punto è necessario un continuo richiamare alla concretezza e alla definizione precisa dei termini.

Ritengo che queste caratteristiche siano introdotte e sviluppate proprio da un approccio di tipo sistemico relazionale: infatti è proprio stando dentro la relazione con l'altro che è possibile entrare nella dimensione dell'ascolto, è possibile cogliere i temi esistenziali e poterli condividere, dando loro un senso che sia restituibile anche nell'incontro con l'altra parte. Ma anche il passaggio dalla fase della conoscenza a quella della negoziazione rimanda ad uno specifico relazionale in quanto ha a che fare proprio con l'utilizzo del sé da parte dell'operatore.

Sul piano prettamente sistemico, inoltre, si tratta di porre l'istituto della Mediazione nella rete degli interventi della Giustizia minorile o più in generale all'interno dei servizi alla persona di una Comunità?

In fondo un ipotetico Centro di Mediazione Penale si troverebbe a dialogare :

- con il Sistema Giustizia;
- con i Servizi Sociali territoriali

³ Morineau J. " Lo spirito della mediazione" Franco Angeli, Milano, 1998

⁴ Francini G. " La mediazione penale sistemico – relazionale - Stare nell'incontro e riaprirsi alla speranza" in Le Crune, n°2, Firenze, 1999 - Francini G. "Passeggiando sul confine - Specificità del conflitto e della mediazione in ambito penale" in Maieutica, n° 9-11, 1999

- con il Sistema Sanitario;
- con la scuola;
- con le famiglie;
- con i servizi extrascolastici della Comunità;
- con l'associazionismo ed il volontariato;
- con l'Ente Locale

ed altro ancora.

A mio modo di vedere quindi, la mediazione penale non può ritenersi un servizio a parte, un ufficio su prenotazione, ma un'agenzia educativa nella rete dei servizi presenti sul territorio e con essi dialogante. Anche se questo pone altri problemi, tecnici e deontologici.

Le questioni aperte

Il Rapporto tra Centri di Mediazione e Magistrato

Non c'è dubbio, che nell'attuale sperimentazione della mediazione penale, il Magistrato sia l'inviante ed il giudicante allo stesso tempo. E' **l'inviante** poiché accetta (e propone) che nel Progetto di Messa alla Prova, (Art. 28) , sia previsto che il minore affronti la mediazione penale; è il **giudicante** poiché spetta a lui, sentiti i Servizi preposti, giudicare se quell'esperienza (insieme ad altri interventi), può comportare il raggiungimento degli obiettivi e quindi il superamento della Messa alla prova, con l'annullamento del procedimento nei confronti dell'autore del reato.

Questo pone un problema specifico, anche di ordine deontologico, per il Mediatore.

Per certi versi la legislatura minorile ha permesso la sperimentazione, grazie all'Art. 28 concernete la "messa alla prova", di interventi di Mediazione penale, ma dall'altra è propria caratteristica della Giustizia Minorile l'intervento pedagogico e il progetto tutto inserito nella rete dei Servizi e nella rete delle istituzioni che dovrebbero, nel programma individualizzato di messa alla prova, far capo al Magistrato referente. In questo senso se la Mediazione Penale sta all'interno del progetto di Messa alla Prova, ne consegue (o dovrebbe) che l'esito di tale intervento sia riferito al Magistrato alla pari degli altri interventi progettati. Inoltre l'esito di tale intervento e anche solo la disponibilità alla mediazione, dovrebbe far parte della valutazione del Magistrato sull'andamento della messa alla prova in sé.

Questo è un problema, poiché da sempre la mediazione è un intervento extra-giudiziale e non dovrebbe influire (almeno direttamente) sulla condanna e sulla certezza della pena. Inoltre è punto fondamentale del Codice Deontologico dei Mediatori quello di non rivelare i contenuti della mediazione ma fermarsi al solo esito e al solo accordo raggiunto.

In tutta l'esperienza statunitense e nord-americana, per esempio, la mediazione è ininfluenza sulla pena, segue cioè un percorso parallelo.

E' inevitabile che tale intervento ed il suo esito abbia poi un effetto sul magistrato di Sorveglianza, (cioè il magistrato deputato alla valutazione del percorso riabilitativo del condannato) ma dovrebbe far parte di questa valutazione al massimo come uno degli elementi della propria riabilitazione.

Invece, l'obbligo di riferire al magistrato, durante il procedimento in corso (sospeso solamente per il periodo di messa alla prova), pone una serie di questioni di difficile soluzione.

Innanzitutto una divergenza tra l'obiettivo della mediazione e quello del Magistrato giudicante : la mediazione ha interesse a raggiungere un accordo sulla conciliazione e a favorire l'incontro con lo scopo di fare esperire alle parti nuove conoscenze su se stessi e sulle relazioni sociali; il Magistrato invece ha interesse ad avere maggiori informazioni possibili sul reo. Quindi se nella mediazione l'interesse è rivolto alle persone ed al loro incontro, nel procedimento di fronte al magistrato invece, l'interesse è valutativo e necessariamente giudicante.

Di conseguenza mentre nella mediazione le persone si rendono disponibili a esprimere i vissuti e a dare quindi parola alla relazione, in ambito processuale quelle stesse parole potrebbero essere usate contro di loro.

Secondariamente, il sapere dell'obbligo di riferire al Magistrato Giudicante, potrebbe indurre i colpevoli ad accettare una mediazione penale solo per avere dei favori in sede di condanna; quindi poco motivati all'incontro con la vittima e alla riconciliazione. Dal punto di vista della vittima si potrebbe acuire di nuovo quel senso di essere usato, di cui sopra parlavo.

Da questo punto di vista, Moretti⁵ si domandava se poteva esistere una mediazione penale che inizia e si sviluppa dopo la sentenza. Anche in quel caso, comunque, se da una parte sarebbe esplicita la veridicità delle motivazioni che portano il reo ad essere disponibile all'incontro con la vittima, dall'altra non toglierebbe che anche questa mediazione potrebbe avere dei benefici secondari nei confronti del Magistrato di Sorveglianza.

Inoltre anche la comunicazione in sé, al Magistrato, è molto discussa, poiché è fondamentale definire cosa dire e come dirlo: le esperienze attuali oscillano tra il potersi fermare alla comunicazione sull'aver accettato o meno di fare una mediazione, e la possibilità di comunicare in forma sintetica solo l'esito positivo o negativo della mediazione in sé.

Altri propongono di comunicare al Magistrato solo i criteri con i quali si valuta la positività o la negatività della relazione all'interno della mediazione, senza comunicare i contenuti della mediazione specifica.

Ma è chiaro che l'attuale panorama, di Centri strettamente legati al Tribunale, pongono una dipendenza (specifica per gli Operatori dei Centri di Giustizia Minorile) nei confronti del Tribunale stesso.

Da un altro punto di vista, (come ricordava a Firenze il Prof. Bresciani ⁶) l'art. 29 del DPR 274 del 2000, istitutivo del Giudice di Pace (quindi nell'ambito della Giustizia ordinaria e non minorile) sancisce che le dichiarazioni rese nel processo di negoziazione (non proprio mediazione) non possono far parte dell'eventuale successivo procedimento. In un certo senso ci dice che quanto avviene nella fase in cui si esperisce un tentativo di negoziazione, non potrà essere usato dalle parti stesse né dal Magistrato, nel processo eventuale che ne può scaturire se la negoziazione non va a buon fine. Come dire, cioè, che non sarebbe necessario dire niente se la mediazione non si conclude, mentre si potrebbe darne notizia se viene raggiunto un accordo.

Ma anche questa precisazione non esaurisce la discussione che rimane aperta. E forse è necessario poterla riaprire ponendo altre questioni e complessificando e non semplificando, la discussione.

Quale Giustizia e quali finalità ? Il territorio della Mediazione Penale

Anche domandarsi il rischio di un beneficio secondario per il reo, è una distorsione del discorso, proveniente dall'approccio retributivo della Giustizia : se siamo interessati al valore riparativo della mediazione, (quindi all'effetto benefico che potrebbe avere sulla vittima) ci dovrebbe interessare solo relativamente, l'effetto benefico secondario, (appunto), che potrebbe avere sulla pena del reo; d'altra parte se invece ci poniamo il punto di vista riabilitativo e rieducativo, il fatto che una persona accetti di fare il percorso di mediazione e permetta quindi a degli operatori di lavorare con lui, e di fargli fare un'esperienza, fortemente caratterizzante, sulla responsabilizzazione, il riconoscimento dell'altro e della propria colpa, allora il fatto che questo percorso abbia un effetto alleviante rispetto alla pena, non ci dovrebbe interessare, poiché il nostro obiettivo rieducativo, in parte o in toto è stato raggiunto.

Quindi, in fondo, siamo di fronte ad un falso problema.

Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che tutta questa sperimentazione e riflessione sulla mediazione penale avvengono in una estrema confusività e forse in una fase transitoria tra il modello di Giustizia riabilitativa (attuale) ed un altro modello, che potrebbe essere quello riparativo⁷ (con al centro cioè gli interventi in favore della vittima) oppure un ritorno ad un

⁵ Direttore Centro Giustizia Minorile di Firenze

⁶ Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza

⁷ Bouchard M. "Tutela della vittima, Mediazione Penale e Giustizia riparativa" in R. Frison, (a cura di) op. cit. pagg 335-376

irrigidimento verso una Giustizia Retributiva (pena certa, commisurata all'entità del reato); da questo punto di vista, anche la situazione politica (in senso lato) non facilita certo lo sviluppo della mediazione penale.

Allora da parte degli operatori e dei mediatori penali, è necessario definire più precisamente la finalità della mediazione e assumersi la responsabilità professionale (ma non solo), di stare (e aver senso) solo all'interno di una Giustizia che si pone la finalità di recuperare, riparare al danno, interessarsi alla crescita delle persone e al superamento del disagio della vittima, più che alla punizione certa e alla sicurezza sociale.

Quale neutralità: la posizione del Mediatore

In questo senso la logica della mediazione risulta fortemente in discontinuità con spinte attualmente presenti nella nostra realtà sociale di inasprimento di pena o di un approccio "muscoloso" nei confronti del reato e della pena.

Ma è ancora possibile pensarsi mediatori senza schierarsi più decisamente in una contrapposizione tra modi di vedere la società e la sicurezza?

La difesa dell'ordine e la sicurezza dei cittadini va al di là della segregazione del reo. Con questo è senz'altro utopistico pensare ad una società senza prigioni, ma è altrettanto utopistico pensare ad una società che affida la sua sicurezza solo alla struttura carceraria, senza domandarsi poi cosa succeda al suo interno e cosa succeda a chiunque ci si trovi a soggiornare.

La nostra costituzione si è fortemente schierata a favore di una riabilitazione e recupero del detenuto e del colpevole in genere. Ancora di più la legislazione rispetto alla Giustizia Minorile. Dobbiamo adesso continuare a dare un senso a queste elaborazioni, superando da una parte la banalizzazione dell'inasprimento delle pene come deterrente e dall'altra la semplificazione della politica degli indulti.

La mediazione, per coloro che la praticano e la studiano, non permette di chiamarsi fuori da questo dibattito. E' assurdo che si possa parlare di mediazione nello stato in cui si pratica la pena di morte: proprio da un punto di vista logico non ci potrà mai essere un incontro tra vittima e reo dopo la pena di morte e a venir frustrate sono proprio le ragioni della vittima che si voleva invece salvare o peggio "vendicare".

La mediazione, con il suo potere educativo, si propone di essere presente all'incontro tra la vittima ed il reo e di lavorare perché la capacità di rielaborazione dei vissuti sia ampliata in entrambi le parti, di immergersi nel gorgo stesso della complessità del reato e, per questo, si colloca al centro stesso del dibattito di cui sopra.

D'altra parte proprio l'inevitabile confronto tra la colpa e la vittima ci riporta alla nascita della società, con le spinte contrapposte tra bene e male. Non possiamo quindi esimerci dall'accettare questo confronto ritraendoci in una astrazione tecnicistica dell'operatore che svolge solo la sua mansione; siamo chiamati ad assumerci la responsabilità non tanto di decidere cosa sia bene o cosa sia male, ma di favorire il confronto tra chi la colpa l'ha commessa e chi l'ha subita.

Ritengo che il mediatore quindi si debba appellare all'etica della responsabilità, che comporta non solo la responsabilità scientifica e "clinica" di chi conosce e si interroga per sempre migliorare il suo intervento, ma anche la responsabilità di stare là dove il crogiuolo della sofferenza della colpa si manifesta e può trovare una via di scampo.

Non è possibile praticare questa funzione e stare in questo spazio, senza schierarci a difesa di una società che decide di percorrere una strada che si dirige verso il superamento della sola logica segregante a favore di una logica che ha come obiettivo il recupero del reo e la considerazione della vittima.

Pere dirla con le parole di Sofri: "Può darsi che avessimo stupidamente pensato, in qualche momento, che nella miserevolezza delle galere potesse crescere un mondo nuovo: certo il mondo di chi vive a piede libero non può diventare nuovo, né appena migliore, senza guardarsi dritto negli occhi nello specchio della galera."⁸

⁸ A.Sofri "Le prigioni degli altri", Sellerio Editore, Palermo, 1993

Questo guardarsi dritto negli occhi non implica certo di stare dalla parte del reo o dalla parte della vittima : non solo sarebbe tecnicamente sbagliato ma anche eticamente scorretto ; inoltre quante bugie si nascondono dietro un buonismo caritatevole che si avvicina al reo sapendo comunque di essere appartenenti ad un altro mondo, ad un'altra cultura, ad un altro quartiere.

La neutralità di cui si cerca in qualche modo la definizione è in questo caso delineata dallo schierarsi a favore di una logica penitenziaria che renda possibile e utile l'incontro tra la vittima ed il reo, perché entrambi possano evolvere al di là dell'evento che li ha per sempre contrassegnati. La neutralità, quindi sta nello scegliere di stare là, nello spazio di quell'incontro, in ascolto, nella drammaticità stessa dell'incontro.

Il Contesto allargato della Mediazione Penale

Un'altra serie di problemi che rimangono aperti, riguarda invece il rapporto tra Mediazione Penale e rete sociale. Quest'area problematica è legata ad una delle critiche avanzate nei confronti della Mediazione Penale⁹, inerente appunto la recidiva del reato. In un certo senso si capisce che da sola la Mediazione Penale non può essere certo la barriera contro le recidive. Bensì può essere concepita solo e soltanto all'interno di una varietà di interventi coinvolgenti anche tutto il privato sociale.

Ne consegue che la Mediazione, se si pone l'obiettivo rieducativo e riparativo, non può fare a meno di porsi come scopo l'attivazione delle risorse.

E' per questo che in gran parte del mondo anglosassone e in Canada si guarda con favore e interesse all'esperienza australiana delle Family Group Conferences¹⁰, come ricordavano anche R. Corrado e R. Roesch dell'Università di Vancouver, intervenuti alla giornata di Firenze.

E' infatti proprio una delle caratteristiche di tali interventi di mediazione, quello di sollecitare la ricerca e l'attivazione di risorse appartenenti al contesto sia del reo che della vittima : in un certo senso entrambi non rimangono soli, ma vengono coinvolti in una rete di rapporti che sostengono la mediazione e la favoriscono, partecipando attivamente alla negoziazione e alla costruzione dei progetti riparativi. In un certo senso, il risultato raggiunto appartiene non più solo alle persone che si incontrano ma a tutta la comunità di appartenenza. Grazie a questo effetto, la mediazione si riverbera sul contesto sociale di appartenenza del reo, e si amplifica, aumentando la possibilità che tale risultato sia di impedimento alla recidiva stessa (l'impegno preso con altri e con la faccia di altri in gioco) e abbia una valenza educativa per il gruppo di appartenenza. In fondo sappiamo benissimo la relazione tra recidiva e contesto sociale di vita, tra contesto di appartenenza e formazione alla illegalità; per questo l'attivazione di risorse non può non passare, anche attraverso altre professionalità e altri istituti, all'attivazione di risorse sociali, ambientali, recupero di legalità diffusa, recupero anche dei quartieri di vita e delle possibilità di formazione e crescita presenti in quegli ambienti.

Ma anche rimanendo all'interno delle nostre esperienze, è evidente che la strategia o la modalità con le quali si cerca di attivare le risorse psicologiche, esistenziali, affettive delle persone coinvolte, sono strettamente connesse con l'approccio che viene scelto e determinanti per l'esito positivo dell'intervento conseguente.

E' infatti esperienza comune che da una parte la riparazione del danno sia imprescindibile, in quanto sancisce il riconoscimento del rapporto tra il reo e la vittima, dall'altra è esperienza comune quanto sia "banale" la riparazione in sé (per esempio la restituzione di denaro per il danno commesso, o lo svolgimento di attività come riparazione), se confrontata con il processo di mediazione nel suo insieme, soprattutto per il grande coinvolgimento emotivo che richiede e l'assunzione di responsabilità che necessita.

Quindi tecnicamente la ricerca metodologica nella mediazione penale si rivolge proprio agli strumenti e alla capacità di attivare quel necessario coinvolgimento emotivo e la modalità per far

⁹ a torto, visto i dati esistenti anche sul piano della letteratura scientifica anglosassone e francofona ; si veda Umbreit M.S 1994

¹⁰ vedi l'intervento di G. Francini in R. Frison (a cura di) già citato

evolvere gli individui verso la possibilità di canalizzazione le proprie e l'altrui risorse verso lo scopo.

E' evidente che ci troveremo sempre di più a riflettere sulla relazione in sé e non potrà mai essere solo un apprendimento di tecniche.

Le prospettive

Se ci muoviamo in questa ottica è chiaro che ci troveremo di fronte alla necessità di spazi e ambiti in cui la mediazione venga sviluppata, proposta, eseguita e verificata.

Da una parte, lo sviluppo di approcci riparativi e strumenti mediatori nel lavoro nelle istituzioni deputate alla pena; dall'altra una serie di servizi rivolti alle vittime (che non si esauriscono certo con la mediazione, ma rimandano al lavoro terapeutico individuale e familiare, al sostegno di gruppo, all'assistenza economica e sociale).

Ma lungi dall'individuare nuovi ambiti di lavoro per i mediatori, ci interessa qui sottolineare soltanto la forza propulsiva che tali interventi avrebbero in un ottica preventiva verso i conflitti sociali, la prevenzione della devianza, e la prevenzione di patologie esistenziali diffuse e legate alla piccola criminalità .

Ma per il punto a cui siamo attualmente, questo panorama rischia davvero di essere fantascientifico.

Attualmente le prospettive per uno sviluppo di pratiche legate alla mediazione penale in Italia sono molteplici :

- a) La realizzazione di un progetto nazionale, che si svilupperà in varie città italiane; e di conseguenza una diffusione dello strumento che renderà poi possibili altri interventi in città e zone non toccate dal progetto nazionale, che potrebbero veder la luce in forme diverse e attivando risorse locali, in uno scambio pubblico - privato e privato-sociale, del tutto o in parte originali;
- b) lo sviluppo di attività di mediazione dei conflitti e prevenzione dei conflitti, da attuarsi con progetti specifici di formazione e di rieducazione rivolti in forma generica alla scuola ma in forma specifica anche nelle carceri, nelle comunità residenziali e nei servizi della Giustizia ;
- c) lo sviluppo di una particolare attività di sostegno psicologico (e psicoterapeutico) rivolto verso la traumatologia psichica specificatamente legata alla condizione di vittima di reato¹¹;
- d) sviluppo di pratiche e di centri specializzati per la negoziazione all'interno dei conflitti di prossimità, quindi all'interno delle competenze dell'Ufficio del Giudice di Pace¹², o collegate con la Procura della Repubblica, che , ove ne ravveda l'utilità può richiedere un intervento di mediazione.

Date queste prospettive è abbastanza evidente che ogni tentativo di sancire una preminenza di scuola o di *parrocchia*, il chiudersi in caste rigide e ben separate tra di loro, ognuna magari che fa riferimento ad un "guru" personale, sia esso francese o americano, non può portare a nessun esito positivo. Quindi se da una parte è comprensibile, in questa fase, una certa differenziazione (utile all'interno di progetti di ricerca "clinica"), che permetta un confronto, non altrettanto utile sarebbe la chiusura del dibattito perché contribuirebbe a mettere un cappello finale a qualcosa

¹¹ M.Scali; L.Volpini " Ipotesi di un intervento clinico con le vittime di reato" in *Terapia Familiare*, n° 64, Nov.2000, Franco Angeli, Milano 2000

¹² L. 468/99 del 24 Novembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°293 del 15/12/1999 e Decr. Leg. 28 Agosto 2000, n°274 (Gazz. Uff. n° 234 del 10 Ottobre 2000) si legge al Comma 4. "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione"

che ancora non è ben definito. Neppure se questo fosse (ma non credo lo sia) funzionale alla formazione dei mediatori.

La possibilità di aprirsi al dialogo e al confronto, invece, permette alle differenze di rendersi intelligibili e di produrre conoscenze, significati e la creatività per sperimentare.

Giancarlo Francini
Presidente Co.Me.Te. Nazionale
Co.Me.Te. Firenze

Bibliografia di massima

1. AA.VV.” Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana, vittime, mediazione e riparazione.” Ed. Gruppo Abele, Torino, 1995
2. AA. VV. “Mediazione per una nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia”- Nucleo monotematico - Minori Giustizia, n°2 del 1999
3. AA. VV.“Le proposte governative di modifica della Giustizia Minorile : la novità sta nel tornare indietro”-Nucleo monotematico - Minori Giustizia, n° 1-2 del 2002
4. Ceretti A.; Di Ciò F.; Manozzi G. “ Giustizia riparativa e mediazione penale : esperienze e pratiche a confronto “ In Scaparro F. (a cura di) “Il coraggio di mediare” Guerini e Associati; Milano, 2001
5. Corden J.; M. Preston-Shoot " Contracts in social Work", Gower Publishing, Hants, (GB), 1987
6. Crawley J. “Repairing Relationships at work through Mediation” in Prison Service Journal n°137, Sept. 2001
7. De Leo G.; Mazzei D.; “ Per un’analisi sistemica dell’azione violenta” in Terapia Familiare, n° 30, 1989
8. Francini G “L’affido di adolescenti immigrati” in AA.VV Il Minore Immigrato, Coop. Quotidie, Firenze, 1998
9. Francini G. “ Stare nell’incontro, riaprirsi alla speranza. La mediazione penale sistemico-relazionale” in Le Crune, n°2, Dicembre 1999, Firenze, 1999
10. Frison R. (a cura di) “Mediazione Penale Sistemica . Teoria e prassi” ; Edizioni Sapere, Padova, 2003
11. Gatti U. “Vittima e giustizia riparativa” in Minori e giustizia n° 3, Franco Angeli, Milano, 1994
12. Margara A. “Le misure alternativa alla detenzione” in P.Martinino (a cura di) “Carcere, pena, pentimento”, Coop. Sociale Quotidie, Firenze, 1999

13. Moravia S. "La dimensione umana del pentimento" in P.Martinino (a cura di) "Carcere, pena, pentimento", Coop. Sociale Quotidie, Firenze, 1999
14. Moravia S. "Dal soggetto alla relazione. Uomo, conflitto, mediazione, in una prospettiva sistemica" in Maieutica n°9, 1999
15. Morineau J. "Lo spirito della mediazione" Franco Angeli, Milano, 1998
16. Nelken D. "Contratti di assistenza sociale e forme di controllo sociale" in Dei Delitti e delle pene N°3; 1992
17. Picotti L. "La mediazione nel sistema penale minorile" Cedam, Padova, 1999
18. Ponti G. (a cura di) " Tutela della vittima e mediazione penale" , Giuffrè, Milano, 1995
19. Ronayne T.; Saybyan S.; "Minnesota Juvenile Arson Conference. Case study demonstrates Multi-Party Community Dialogue" in Voma Quarterly n° 7; 2000
20. Scardaccione G.; Baldry A.; Scali M.; " La mediazione penale" Giuffrè, Milano, 1998
21. Sofri A. " Le prigionie degli altri" Sellerio Editore, Palermo, 1993
22. Umbreit M.; Zehr H. "A challenge to Victim-Offender Mediation ?" tratto da Voma Quarterly 1997
23. Umbreit M.S. ; "Victim meets offender. The impact of Restorative Justice and Mediation", Criminal Justice Press, New York, 1994